



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 01 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
VIGILANZA ENTI MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO. IMPLEMENTAZIONE
MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO SPECIFICO OCCUPAZIONE**

Assunto il 01/07/2022

Numero Registro Dipartimento 1067

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7277 DEL 04/07/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO PER L'IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 14 AGENTI DI POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON RISORSE DI CUI ALL'ART. 35-QUATER DEL DL N. 113/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 132/2018 “REGGIO SICURA”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che

- L'art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", che costituisce la norma di base per la disciplina relativa ai Progetti Formazione e Lavoro, peraltro modificata più volte da vari provvedimenti susseguenti, tra cui particolare menzione merita la legge 451/94 che dedica l'art. 16 a specifiche norme in materia di Progetti di formazione e lavoro.
- L'art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" che al comma 8, modificando l'art.3 comma 3 della legge 863/84, recita testualmente: "...nel caso in cui la delibera della Commissione Regionale per l'Impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione".
- La dizione originale della norma sopra riportata individuava nel direttore dell'URLMO, l'ufficio che al tempo svolgeva le funzioni di Segreteria Tecnica della Commissione Regionale dell'impiego, il soggetto deputato ad esercitare l'azione di surroga rispetto all'inerzia della Commissione.
- Alla luce del decentramento di compiti e funzioni dal Ministero del Lavoro agli Enti locali di cui sopra, oggi la figura dirigenziale cui spetta l'esercizio dell'azione di surroga in questione deve essere il Dirigente del Settore in cui è inquadrato l'ufficio che ha il compito di Segreteria Tecnica della Commissione Regionale Tripartita, nello specifico, alla luce della mancata costituzione della Commissione Regionale Tripartita, l'approvazione dei Progetti Formazione Lavoro spetta al Dirigente regionale nelle cui competenze è racchiusa la citata Commissione.
- La Commissione Regionale Tripartita presso la Regione Calabria non è stata costituita per come previsto dalla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5;
- le funzioni attribuite all'ex dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione sono svolte oggi dal Dipartimento lavoro e welfare –Settore n.1
- il Decreto Legislativo 469/97 che ha trasferito funzioni e compiti alle Regioni ed agli altri Enti locali, sostituito dal D.Lgs 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" che ha istituito la Commissione Regionale Tripartita in sostituzione della Commissione Regionale per l'impiego;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm;
- l'art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il quale ha previsto che la vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro continui a trovare applicazione solo nei confronti della Pubblica Amministrazione e non anche nel settore privato;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n° 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n° 183 e ss.mm.
- Gli Enti Pubblici che voglio procedere all'attivazione di contratti di formazione e lavoro devono chiedere l'autorizzazione preventiva alla Commissione Tripartita Regionale e per azione di Surroga tale attualmente è svolto dal Dipartimento lavoro e welfare –Settore n.1

Visto e richiamato

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”.
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge del 5 maggio 2009, n. 42”;
- Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n.196 recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;
- La Legge Regionale del 27 dicembre 2021, n. 36 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
- La Legge Regionale del 27 dicembre 2021 n. 37 “Bilancio di previsione finanziario della Regione anni 2022-2024”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 11 e 39, c.10 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, c.10 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118);

Visti, inoltre:

- La Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21.6.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 1996 e dal Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- Il Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21/5/2019, recante “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 8 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. Roberto Cosentino di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;

- La D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performance della Giunta Regionale 2022-2024.
- La D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022”.
- La D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performance della Giunta Regionale 2022-2024.
- DGR 159 del 20/04/2022 Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 7 novembre 2021, n. 9.
- D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20/04/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento Incarichi di Reggenza ai Dirigenti non apicali" con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente temporaneo reggente del Settore 1 “Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti. Mercato del Lavoro – Osservatorio. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Occupazione” al dott Elio Carmelo Pontorieri.
- D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “Adempimenti Conseguenti Alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Lavoro E Welfare”;
- La D.G.R. 204 del 30/05/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3”.
- Il D.D.G. 6176 del 03/06/2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R n. 204 del 30 maggio 2022. Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare. Conferma conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 4650 del 28 aprile 2022.

Tenuto conto che non essendo stato individuato un Responsabile del procedimento tale funzione è assunta dal Dirigente del Settore per come previsto dall’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 04 settembre 2001;

Considerato che

- con Verbale di Delibera di Giunta delle Città Metropolitana n. 166 del 07/09/2021 è stata approvata la proposta di delibera ad oggetto “Domanda di accesso al fondo di cui all'art. 35-quater del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, che finanzia le iniziative in materia di sicurezza urbana. decreto interministeriale del 25.06.2021 pubblicato in data 11.08.2021. triennio 2021-2023”
- Con nota dell’8 settembre 2021 n. 162875 il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella persona del Avv. Giuseppe Falcomatà procedeva a inoltrare domanda di accesso al fondo di cui all'art. 35-quater del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018. decreto interministeriale del 25.06.2021 pubblicato in data 11.08.2021. Triennio 2021-2023” per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni triennio 2021/2023 trasmettendo il progetto “Reggio Sicura”
- La Polizia Locale della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha elaborato una proposta per la nuova fase di ripartizione dei fondi ex art. 35- quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, che si pone in linea di continuità con i virtuosi processi di innovazione e di valorizzazione del Corpo, non trascurando la necessità di affiancare concrete attività parallele altrettanto impattanti quali il compimento di azioni di riconquista di territori particolarmente degradati con la riaffermazione del ruolo guida delle

politiche di Urban-Police della città di Reggio Calabria, nell'ambito delle comunità afferenti all'omonima area metropolitana.

- La prefettura di Reggio Calabria, acquisite le valutazioni sulla proposta progettuale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in composizione allegata e della Zona Telecomunicazioni "Calabria" della Polizia di Stato e valutata la coerenza con le finalità degli ambiti d'intervento, con provvedimento prefettizio prot.n. 115130/2021 ha approvato la proposta progettuale presentata dal Comune di Reggio Calabria con nota prot. 162872/2021 disponendo l'immediata comunicazione ed invio dell'approvazione al Ministro dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i servizi di ragioneria e per conoscenza al Ministero dell'Interno – Gabinetto.
- La Determinazione n. 606 DEL 02/03/2022 del Comando di Polizia Locale della Città di Reggio Calabria ad oggetto: "approvazione progetto formazione e lavoro per l'immissione in servizio di n. 14 agenti di polizia locale finanziato con risorse di cui all'art. 35-quater del dl n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018"
- Con nota acquisita protocollo 130794 del 16 marzo 2022 il Comando di Polizia municipale della Città di Reggio Calabria ha trasmesso al Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria è stato trasmesso Istanza ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L. 726/1984, unitamente alla documentazione acclusa per l'approvazione del progetto per l'assunzione di agenti di polizia locale con contratto di formazione lavoro "Reggio Sicura".
- La su dettagliata documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria tecnica Commissione tripartita con il numero di protocollo 130794 del 16 marzo 2022;

Verificato che a seguito di istruttoria dell'ufficio competente del Settore il progetto di formazione – lavoro presentato dalla Città di Reggio Calabria Comando di Polizia Municipale per l'assunzione di n. 14 agenti di polizia locale (cat. Giur. C – pos. Econ. C1 – CCNL "Funzioni Locali"), finanziato con risorse statali di cui all'art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, risulta conforme a quanto previsto dalle norme in materia;

Ritenuto opportuno approvare il progetto di formazione – lavoro presentato dalla Città di Reggio Calabria Comando di Polizia Municipale per l'assunzione di n. 14 agenti di polizia locale (cat. Giur. C – pos. Econ. C1 – CCNL "Funzioni Locali"), finanziato con risorse statali di cui all'art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018 in quanto conforme alla normativa in materia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 19/2001.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di:

Approvare il progetto per l'assunzione di agenti di polizia locale con contratto di formazione lavoro "Reggio Sicura", conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria tecnica Commissione tripartita con il numero di protocollo 130794 del 16 marzo 2022.

Trasmettere il presente Decreto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Provvedere

- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679“;
- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Sottoscritta dal Dirigente

PONTORIERI CARMELO ELIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COSENTINO ROBERTO

(con firma digitale)



Città di Reggio Calabria

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
MACHEDA / MARINO
SEGRETERIA DI SETTORE

89129 Reggio Calabria - Viale A. Moro n. 18



0965 3622842



polizia_municipale@pec.reggiocal.it

REGGIO SICURA

Progetto formativo ex art. 3 comma 4 lett. b) CCNL 14 settembre 2000 e art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 e art.16 legge 451/1994 finanziato con risorse ex art. 35-quater del D.L. n. 113/2018.

Il Comune di Reggio Calabria, capoluogo della omonima Città metropolitana, è un comune di circa 174.000 abitanti, sede del Consiglio Regionale, prima città della Calabria per popolazione ed importanza strategica. Il territorio, particolarmente eterogeneo, sia da un punto di vista geografico che socio-culturale, si palesa particolarmente bisognoso di risorse etero-finanziate che vadano ad impattare primarie e lapalissiane esigenze in materia di sicurezza urbana, intesa *latu sensu*.

La sfavorevole congiuntura economico-finanziaria nella quale versa l'Ente, che si trova nelle condizioni previste dall'art. 243-bis e 244 del TUEL, ha notevolmente depotenziato, nonostante gli sforzi dell'Amministrazione Comunale, le misure di rafforzamento dell'organico del Corpo di Polizia Locale, già sottodimensionato di oltre 200 unità di personale.

La Polizia Locale ha elaborato una proposta per la nuova fase di ripartizione dei fondi ex art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, che si pone in linea di continuità con i virtuosi processi di innovazione e di valorizzazione del Corpo, non trascurando la necessità di affiancare concrete attività parallele altrettanto impattanti quali il compimento di azioni di riconquista di territori particolarmente degradati con la riaffermazione del ruolo guida delle politiche di *Urban-Police* della città di Reggio Calabria, nell'ambito delle comunità afferenti all'omonima area metropolitana.

Detta proposta progettuale è stata approvata con provvedimento prefettizio prot. n. 0115130 del 05.10.2021, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 0186207.E del 07.10.2021.

La Polizia Locale di Reggio Calabria sconta un importante *deficit* dotazionale che ne limita notevolmente la proiezione operativa sul territorio. La media dell'età anagrafica del personale, molto alta, costituisce un' ulteriore *deminutio* della capacità operativa.

In particolare, alcune aree periferiche del vasto territorio comunale vengono presidiate dal personale di polizia locale solo ed esclusivamente in occasione del verificarsi di criticità ovvero in determinate e specifiche circostanze.

Anche il centro cittadino, pur ricompreso in una più generalizzata, programmata e sequenziale gamma di servizi ordinari e specialistici della Polizia locale, soffre la carenza di un presidio costante delle aree nevralgiche sia per quanto concerne il controllo dei flussi di traffico veicolare e pedonale, e di tutti gli altri servizi di competenza previsti dall'art. 11 del vigente Codice della Strada, sia per ciò che attiene alle svolgimento delle attività specialistiche di polizia commerciale, edilizia ed amministrativa, istituzionalmente demandata al Corpo di Polizia locale.

In tale contesto di sottodimensionamento delle risorse umane, al fine di assicurare l'erogazione uno *standard* minimo di servizi, il Comando è stato costretto a ridimensionare i nuclei territoriali di polizia locale dislocati nelle periferie cittadine.

Le risorse statali destinate ex art. 35-quater del D.L. n. 113/2018 per le annualità 2018/2020 hanno alleviato, ma ovviamente non risolto, il problema, atteso che, secondo i parametri della legge della Regione Calabria in materia di ordinamento della Polizia locale, l'Ente sconta una scopertura prossima al 60 per cento, con un ammanco di oltre n. 200 unità a fronte di circa n. 130 unità di personale di ruolo tra addetti al coordinamento e controllo (ufficiali - cat. D) ed agenti di polizia locale (cat. C).

Con il presene progetto, l'Ente intende gettare le basi per una svolta strutturale in *subiecta materia* in particolare perseguendo una politica innovativa in materia di reclutamento delle nuove risorse umane da destinare alla Polizia Locale, utilizzando, per le annualità 2022 e 2023 la tipologia della formazione e lavoro che consentirà all'Ente, di avviare per 24 mesi con la predetta modalità di reclutamento personale che poi sarà assorbito nella misura minima prevista dall'art. 3, comma 19, del CCNL del 14.9.2000 del Comparto Regioni ed Autonomie locali, oggi Comparto "*Funzioni Locali*".

La misura proposta funge da volano ad un nuova politica assunzionale in materia di Polizia Locale nel Comune di Reggio Calabria, anche al fine di bypassare una delle criticità strutturali più complesse in materia che attiene proprio alla fase di selezione del personale stesso.

In tal senso il Comune di Reggio Calabria è legittimato a stipulare **contratti di formazione e lavoro** ai sensi dei disposti normativi e contrattuali indicati in oggetto, in quanto non ha avuto precedenti rapporti di lavoro di tale tipologia nei 24 mesi.

Il progetto che si propone ha ad oggetto una figura professionali chiave, l'agente di polizia locale.

Il ricorso ai **progetti di formazione e lavoro** è particolarmente adatto al contesto della realtà comunale, in quanto consente di usufruire per due anni di personale interamente esofinanziato delle risorse di cui al decreto sicurezza, e terminata la fase mista, al fine di agevolare l'inserimento

professionale a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nel quale andranno ad operare.

L'ambito della sicurezza urbana, e più specificamente della Polizia Locale, necessita di risorse umane formate con percorsi di assoluto prestigio, mediante i quali forgiare personale altamente specializzato in grado di fornire risposte immediate alla collettività in termini di sicurezza e di prevenzione.

La formazione multidisciplinare dell'operatore di polizia locale, risulta spesso, soprattutto al sud, asfittica; e quando presente spesso auto referenziata e priva di protocolli scientifici idonei.

La stessa invece è essenziale al neo assunto affinché lo stesso possa acquisire le *abilities* necessarie, teoriche ed operative, da mettere al servizio di un'utenza sempre più esigente.

Nel solco di questa direttrice, la Polizia Locale di Reggio Calabria, intende avviare un percorso formativo nell'ambito del progetto "Reggio Sicura", che prevede un impiego accresciuto di operatori sul territorio per far fronte alle molteplici esigenze in termini di controllo, prevenzione e sicurezza, anche in un contesto di sicurezza partecipata.

TITOLO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE:
SETTORE INTERESSATO: POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO: Dott. Salvatore Zucco, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale Ass.te Capo Spanò Rocco
FIGURE PROFESSIONALI PER LE QUALI SI INTENDE STIPULARE IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO: <ul style="list-style-type: none">• Agente di Polizia Locale, cat. C, (posizione economica C1) secondo il CCNL del Comparto "Funzioni Locali". Il trattamento economico è composto dalle seguenti voci: trattamento tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.
NUMERO CONTRATTI E DURATA: Il progetto approvato dal Ministero dell'Interno prevede l'assunzione, per due annualità (24 mesi) di n. 14 operatori di Polizia Locale. Al termine delle procedure selettive, il personale sarà assunto nella misura di n. 14 unità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 3, comma 4, lett. b), CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni ed Autonomie locali, oggi Comparto *"Funzioni Locali"* “per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio”;

art. 36, comma 2, del T.U. sul pubblico impiego D. Lgs n. 165/2001 prevede che *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (...)”*;

art. 3 del D.L. n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984;

art. 16 legge n. 451/1994;

art. 35-quater del D.L. n. 113/2018;

1. RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, in conformità alla *ratio* sottesa alla normativa che ispira e regola l'istituto della formazione e lavoro, sono quelli di formare e qualificare dei giovani in maniera professionale e istituzionalmente sostenibile ed avviarli verso una professione sempre più complessa.

L'Ente si prefigge il raggiungimento degli obiettivi di gestione e di *performance* demandati dagli strumenti di programmazione, in sinergia con le linee di indirizzo dettate dal Ministero dell'Interno in materia di iniziative per l'implementazione della sicurezza urbana dei comuni sede di Città Metropolitana.

In realtà due facce della stessa medaglia, atteso che una formazione idonea al trasferimento di *abilities* essenziali per lo svolgimento della professione, oltre a qualificare i lavoratori, costituisce un valore aggiunto all'intero settore della polizia locale.

DECLINAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO:

La tipologia contrattuale applicabile alla fattispecie in analisi è quella prevista dall'art. 16, comma 2, lett. b), della legge 451/1994 e dall'art. 3, comma 4, lett. b) del CCNL 2000 del Comparto Regioni ed Autonomie locali, oggi Comparto "*Funzioni Locali*", ovvero "*contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo*".

Il combinato disposto delle disposizioni contrattuali e dell'art. 16, comma 5, della legge 451/1994 prevede che il periodo di formazione non possa essere inferiore a 20 ore e che "*per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità*". In conformità al disposto normativo e pattizio la progettualità propone un ampio ed articolato programma formativo diviso in due fasi: una basica atta a conferire una base nozionistica ed operativa su tutte le attività di pertinenza della polizia locale ed una specialistica modulare, differenziata ed orientata sulla base delle future allocazioni dei discenti.

I docenti sia interni all'Ente che esterni, ma di grande e riconosciuta professionalità, dovranno fornire un *basket* didattico con elementi di formazione teorica, pratica, fisica, psicologica ed etica. La frequenza dei corsi rappresenta un momento di formazione necessaria ai fini dell'immissione in servizio e, all'uopo, sarà certificata mediante il rilascio di un attestato finale di "frequenza con profitto". Il corso avrà la durata di **35 ore complessive**. Per i lavoratori assunti, al termine del rapporto di lavoro, sarà onere dell'Amministrazione attestare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio i risultati conseguiti dal lavoratore.

Il corso di formazione sarà tenuto dall'Amministrazione e senza alcun onere per i partecipanti.

CORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C (TOTALE 35 ORE)

MODULO BASICO 25 ORE

ORE	DOCENTI: <i>✓ Dirigenti, Funzionari Polizia Locale e/o FF.OO. e/o Magistrati</i>
3	Conoscenza del Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria, organizzazione interna, gerarchia, compiti e funzioni: Regolamenti interni, funzioni, organizzazione del servizio.
2	Ordinamento della Polizia Municipale – legge quadro 65/86 - Compiti e funzioni Polizia Municipale con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none">✓ Polizia Stradale;✓ Polizia Giudiziaria;✓ Pubblica Sicurezza;✓ Polizia amministrativa e sociale; La Polizia di prossimità e politiche di sicurezza integrata; Concetti e modelli applicativi.
1	L'etica di Polizia
4	Elementi di diritto della circolazione stradale
2	Depenalizzazione, procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi – Contestazione e Notificazione delle violazioni del C.d.S.
4	Strumenti e tecnologie in dotazione al Corpo di Polizia Locale

ORE	DOCENTI: <i>✓ Funzionari Polizia Locale e/o FF.OO. e/o Magistrati</i>
2	Attività di Polizia Giudiziaria in relazione al codice di procedura penale - INDAGINI PRELIMINARI: Fase e compiti della P.G.
2	Attività di investigazione: Perquisizioni personali e locali (c.p.p. e leggi speciali) e procedure operative e di sicurezza – Assunzione di informazioni - Dichiarazioni Spontanee – Notizie qualificate e non qualificate di reato. Attività di assicurazione delle fonti di prova: Il rilievo sulla scena del reato, il sequestro giudiziario e preventivo
3	Elementi di infortunistica stradale –La scena del sinistro stradale e modalità operative
2	Il rilievo del sinistro stradale: Dimostrazioni pratiche ed esercitazioni

MODULO SPECIALISTICO 10 ORE

AREA FORMATIVA	DOCENTI: <i>✓ Funzionari Polizia Locale e/o FF.OO. e/o Magistrati</i>
Modulo A: Polizie Specializzate, Tulps Ore 10	Approfondimenti su: Leggi speciali e di pubblica sicurezza, il Regolamento di Polizia Urbana, le Ordinanze del Sindaco e relativo sistema sanzionatorio - Elementi di polizia amministrativa (commercio su area fissa e area pubblica – mercati - pubblici spettacoli): aspetti operativi
Modulo B: Polizia Stradale e Pronto Intervento Ore 10	Approfondimenti su infortunistica stradale, Codice della strada e norme complementari, utilizzo di apparecchiature per il rilevamento elettronico delle infrazioni. Elementi di primo soccorso. I gravami alle infrazioni al codice della strada. Modalità e vizi dei provvedimenti sanzionatori. Centrale operativa e gestione pattuglie.
Modulo C: Polizia Giudiziaria, Edilizia, Ambientale e Tutela del Patrimonio comunale. Ore 10	Atti ed attività della polizia giudiziaria. I mezzi di ricerca della prova. Gli accertamenti urgenti sulla persona. Testo Unico ambientale e norme correlate. D.P.R. 380/2001 e norme correlate. Nozioni sul D.P.R. 309/90. I reati contro la pubblica amministrazione e contro i pubblici ufficiali. Il patrimonio comunale; regime giuridico e tutele. Atti persecutori e cyber-bullismo. Nozioni e normativa.

2. REQUISITI AMMISSIONE:

I requisiti di ammissione saranno definiti con apposito bando pubblico, redatto in conformità al D. Lgs. n. 165/2001. Le procedure selettive e le modalità di accesso saranno quelle previste dal vigente regolamento comunale di accesso all'impiego.

I requisiti essenziali di accesso saranno:

- diploma scuola media superiore (maturità) che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea - Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della vigente normativa in materia. Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza alla data di scadenza del bando è ammesso con riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla graduatoria, entro i termini contrattuali previsti per l'eventuale assunzione;
- essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli: patente cat. A B;
- cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dal DPCM n. 174 del 07.02.1994.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all'A.I.R.E.;
- età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 (non ancora compiuti).
Il requisito dei 32 anni di età (non ancora compiuti) deve essere posseduto al momento di scadenza del bando mentre ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. n. 299 del 16.05.1994, convertito dalla legge n. 451 del 19.07.1994, al momento della sottoscrizione del contratto di formazione lavoro il candidato non dovrà aver compiuto i 32 anni; i candidati che nel periodo di vigenza della graduatoria compiranno i 32 anni di età decadranno automaticamente dalla graduatoria stessa;
- idoneità fisica ed attitudinale incondizionata al servizio operativo esterno. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro in oggetto implica, la condizione di privo della vista comporterà inidoneità fisica ai posti messi a concorso (legge n. 120/1991);
- non avere impedimenti al porto e all'uso dell'arma (per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile come "obiettori di coscienza" si veda quanto previsto dall'art. 636 del D. Lgs. n. 66/2010);
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad agente di pubblica sicurezza, ossia: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento); 3) non essere stato e non essere al momento

- dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione; 4) non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10.01.1957;
 - disponibilità incondizionata e irrevocabile al porto delle armi d'ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli e natanti in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
3. La selezione dei lavoratori avverrà nel rispetto dei principi in materia di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni. Ai lavoratori assunti con il CFL sarà attribuito il trattamento iniziale della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione. Ai medesimi lavoratori spetteranno, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità e, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 11, del CCNL Regioni ed Autonomie locali, oggi Comparto "*Funzioni Locali*" gli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa, qualora dovuti.
4. Il CFL potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere convertito in rapporto a tempo indeterminato "*nel corso del suo svolgimento*", come testualmente recita l'art. 3, comma 11, legge n. 863/1984 o dopo la cessazione del rapporto di formazione e lavoro, entro il termine stabilito dall'art.12, comma 12, legge n. 863/1984, secondo le procedure e le regole dettate dallo specifico Regolamento e laddove lo preveda il piano del fabbisogno del personale.
5. Il progetto in questione, sarà inoltrato alla Commissione Tripartita per l'acquisizione del parere vincolante nei termini di cui all'art.16, comma 8, della legge n. 451/1994.

Il Dirigente Comandante
Dott. Salvatore Zucco